

Dr. Paolo Colombo e Avv. Alessandra Airolodi

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

WWW.STUDIOCOLAI.IT

... servizi professionali dal 1972.

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18
20027 Rescaldina (Mi)
Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G. Garibaldi n.23
21053 Castellanza (Va)
Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 31/05/2016

Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "super-ammortamenti")

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Autovetture

Viene previsto che siano maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing delle autovetture e degli altri beni indicati all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. **I limiti massimi** di rilevanza fiscale del costo di acquisizione risultano pertanto modificati come segue:

€ **25.306,39** euro per le autovetture

€ **36.151,98** euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);

€ **5.784,32** euro per i motocicli; € **2.892,16** euro per i ciclomotori.

La percentuale di deducibilità (integrale, 20% per le aziende/professionisti, 70% per i veicoli dati in uso ai dipendenti, 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

Acconti

La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015.

Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Studi di settore

La norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.

Distinti saluti
Dr. Paolo Colombo

